

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. CCXXVII
n. 1

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLE FRODI
NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO
E DEI PAGAMENTI DILAZIONATI O DIFFERITI,
CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL FURTO DI IDENTITÀ

(Anno 2017)

(Articolo 30-ter, comma 9, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

—————
Comunicata alla Presidenza il 10 maggio 2018
—————

Indice

1. PREMESSA.....	4
2. IL QUADRO NORMATIVO E CONVENZIONALE DI RIFERIMENTO.....	6
2.1 La Legge Comunitaria 2008 e il recepimento della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori	7
2.2 Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141.....	10
2.3 Il D.M. n. 95/2014 (Regolamento di Attuazione).....	11
2.4 La Convenzione MEF/Consap per la gestione dell'Archivio informatizzato	12
2.5 Convenzioni con le Amministrazioni Titolari delle Banche Dati.....	12
2.6 Convenzione con Equitalia Sud SpA (ora Equitalia Servizi di Riscossione SpA).....	13
2.7 Convenzioni con Aderenti Diretti/Indiretti	14
3. LE ATTIVITÀ PREPARATORIE E DI START-UP FINO AL 31/12/2014	16
3.1 La messa in opera del sistema di prevenzione	17
3.2 La fase di test del sistema di prevenzione	17
3.3 L'avvio della piena operatività	18
4. IL PROCESSO DI CONVENZIONAMENTO DEI SOGGETTI ADERENTI	19
4.1 Il processo di convenzionamento degli Aderenti diretti.....	20
4.2 Il processo di convenzionamento degli Aderenti indiretti	21
4.3 L'incasso dei contributi	22
5. L'ANDAMENTO DEI RISCONTRI EFFETTUATI DAI SOGGETTI ADERENTI	23
5.1 Attività delle Strutture Consap	25
5.2 Assistenza agli Aderenti.....	27
6. SINTESI DEI DATI ECONOMICI	30
6.1 Primo esercizio.....	31

6.2 Secondo esercizio.....	31
6.3 Terzo esercizio	32
7. LE FUNZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO	33
8. IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE A NORMATIVA VIGENTE.....	37
8.1 Approntamento del modulo informatico di segnalazione delle frodi subite o tentate	38
8.2 Istituzione del call center per il cittadino	38
8.3 Verifiche e controlli.....	38
9. AMPLIAMENTO DEL SISTEMA	39
9.1 Centralizzazione e trasferimento della infrastruttura da MEF a Consap	40
9.2 Modifiche al Dlgs n. 141/2010 ed al Regolamento attuativo	40
9.3 L'Atto integrativo alla Convenzione MEF - Consap.....	41
9.4 Le prospettive future: la integrazione con il progetto SPID.....	41
10. PROSPETTIVE FUTURE	43

1.

Premessa

1 PREMESSA

La presente Relazione è predisposta ai sensi dell'art. 30-ter comma 9 del Dlgs n. 141/2010 affinché il Ministro dell'economia e delle finanze possa riferire al Parlamento in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Trattandosi della prima relazione, si intende fornire un quadro complessivo relativo alle attività fin qui complessivamente svolte dal Sistema.

2.

Il quadro normativo e convenzionale di riferimento

2.1 LA LEGGE COMUNITARIA 2008 E IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 APRILE 2008 RELATIVA AI CONTRATTI DI CREDITO AI CONSUMATORI

La legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), come modificata dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009), nel disciplinare l'attuazione della Direttiva Comunitaria 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori ha previsto, all'art.33 d-ter, l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un Sistema Pubblico di Prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità.

Con tale espressione ci si riferisce ai fenomeni di "impersonificazione totale o parziale", che consistono nell'occultamento della propria identità mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità e/o al reddito di un altro soggetto.

Principale finalità del Sistema è di permettere la verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedano una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, una prestazione di carattere assicurativo, anche quando è associata ad un rapporto o ad altra operazione bancaria o finanziaria.

La norma ha, altresì, stabilito che il Sistema di Prevenzione fosse istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e che fosse basato su un Archivio centrale informatizzato e su un Gruppo di Lavoro. Il Ministero dell'economia e delle finanze - titolare dell'Archivio e del connesso trattamento dei dati - designa, secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la società Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa- per la gestione dell'Archivio, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali.

A tal riguardo, la norma ha previsto che i rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore siano disciplinati con apposita convenzione. E', inoltre, affidato al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di individuare le categorie dei soggetti che possono aderire al Sistema di Prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare l'archivio informatizzato previo parere del Gruppo di Lavoro.

2.2 IL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141

In attuazione della Direttiva Europea 2004/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, è stato emanato il Decreto legislativo di recepimento 13 agosto 2010 n. 141 (così come integrato dal D.Lgs. 11 aprile 2011 n. 64 e successivamente modificato dal D.Lgs. 19 settembre 2012 n. 169, dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dal D.lgs. 26 agosto 2016, n. 179).

La normativa citata, oltre a esplicitare ulteriormente i criteri già contenuti nella norma comunitaria e cioè che:

- il Sistema di Prevenzione è istituito nell'ambito del MEF ed è basato su un Archivio centrale informatizzato;
- il MEF è titolare dell'Archivio e può avvalersi di Consap per la gestione dello stesso;
- i rapporti tra il MEF e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione;
- il MEF è titolare del trattamento dei dati personali e, secondo quanto previsto dall'art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può designare un responsabile del trattamento dei dati personali;

demanda la definizione di termini, modalità e condizioni per la gestione del Sistema ad un apposito Regolamento di attuazione da emanarsi - a completamento del quadro normativo di riferimento - ai sensi dell'art. 30-octies del citato Dlgs n. 141/2010.

In particolare, l'art. 30-ter, comma 5 del testé menzionato Dlgs n. 141/2010 prevede che partecipino al Sistema i seguenti soggetti definiti aderenti:

- le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
- i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

- i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti aderenti servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Con il Decreto Legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è stata estesa la portata del Sistema anche al comparto assicurativo, decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'art. 30-octies del Dlgs n. 141/2010, cui è demandato il compito di fissare, tra l'altro, l'importo del contributo a carico dei soggetti aderenti.

Il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 recante “modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale” ha inoltre incluso tra gli aderenti al Sistema i soggetti, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tale previsione è funzionale a consentire la verifica dei documenti da parte dei soggetti che partecipano al Sistema Pubblico dell'Identità Digitale (SPID)

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 90/2017, in recepimento della Direttiva UE 2015/849 in materia di antiriciclaggio, è stata assicurata la possibilità di accesso al Sistema anche ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 231/2007, secondo i termini e le modalità disciplinati in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le previsioni di cui all'art. 1, comma 84, della Legge n. 124/2017, recante Disposizioni per il Mercato e la Concorrenza, hanno, inoltre, incluso fra gli aderenti diretti i soggetti autorizzati alla vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, tra cui ENEL, ACEA, ENI, etc.

Il Dlgs n. 141/2010 definisce, altresì, la struttura dell'Archivio, composto da tre strumenti informatici:

- a) il primo, denominato “interconnessione di rete”, consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all'art. 30-quinquies, detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;
- b) il secondo, denominato “modulo informatico centralizzato”, memorizza, in forma aggregata e anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione, anche mediante la predisposizione e pubblicazione periodica di specifiche linee guida;

- c) il terzo, denominato “modulo informatico di allerta”, come meglio precisato in prosieguo.

Nello specifico, il sistema delineato dalla norma consente ai menzionati soggetti aderenti il riscontro della “veridicità” dei dati personali e delle altre informazioni contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche negli ambiti previsti dalla vigente normativa.

La verifica e il riscontro avvengono inviando le richieste di verifica dell’autenticità dei dati a Consap, la quale fornisce una risposta in tempo reale interrogando le banche dati degli organismi che detengono informazioni utili allo scopo (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Ministero dell’Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) attraverso un “anello informatico” che utilizza la piattaforma tecnologica del MEF, gestito in remoto da Consap e collegato con le predette banche dati.

Per la partecipazione al Sistema di Prevenzione, l’aderente è tenuto al pagamento di un contributo in favore del titolare dell’Archivio che remunera il costo pieno del servizio svolto dall’ente gestore. La formula individuata non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2.3 - IL D.M. N. 95/2014 (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE)

Il 1° luglio 2014, a completamento del quadro normativo di riferimento del Sistema, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 maggio 2014 n. 95 (Regolamento di attuazione di cui all’art. 30-octies del D.Lgs n. 141/2010).

La pubblicazione del Regolamento, attesa già dal 2013 e la cui emanazione ha subito un rallentamento per la complessità della materia che ha richiesto un esame particolarmente approfondito da parte degli Organi chiamati a fornire i previsti pareri (tra cui il Garante della Privacy e il Consiglio di Stato), ha consentito lo svolgimento degli ultimi adempimenti preliminari alla partenza del Sistema.

Il D.M. prevede che l’Archivio sia connesso con le banche dati degli organismi pubblici ivi indicati, in virtù di specifiche convenzioni sottoscritte da tali organismi e il MEF.

Il Decreto distingue i soggetti che prendono parte al sistema in due categorie separate: banche, intermediari finanziari, fornitori di servizi di comunicazione

elettronica, fornitori di servizi interattivi o di servizi di accesso condizionato, imprese di assicurazione (cd. “aderenti diretti”); gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a c) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze (cd. “aderenti indiretti”), di cui ciascun aderente diretto può avvalersi per l'utilizzo del servizio e per il pagamento dei contributi. Gli aderenti indiretti sono individuati tramite apposita convenzione con il MEF.

I costi di realizzazione e gestione del Sistema sono a carico degli aderenti, i quali, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento attuativo, sono tenuti al pagamento di un contributo di adesione iniziale, calcolato in base all'attivo dello stato patrimoniale di ciascun aderente, che dà diritto ad un ammontare equivalente di interrogazioni gratuite.

Una volta esaurito tale pacchetto di interrogazioni per ciascuna richiesta di verifica effettuata sarà dovuto il pagamento di un contributo pari ad euro 0,30 oltre IVA.

2.4 - LA CONVENZIONE MEF - CONSAP PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO INFORMATIZZATO

Come detto, la titolarità dell'Archivio e del connesso trattamento dei dati è assegnata al MEF, il quale - in linea con quanto previsto dall'art. 30-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 141/2010 - ne ha affidato a Consap la gestione amministrativa, tecnica, finanziaria e contabile. I rapporti tra MEF e Consap sono regolati da specifica convenzione sottoscritta in data 18 luglio 2013.

In particolare, la Convenzione disciplina, fra l'altro:

- i poteri di indirizzo e vigilanza del MEF sul corretto funzionamento dell'archivio e sul rispetto delle norme in materia di Privacy;
- l'utilizzo da parte di Consap dei servizi infrastrutturali e tecnologici del MEF per la gestione dell'archivio;
- gli adempimenti posti rispettivamente a carico di Consap e MEF;
- le modalità e i tempi di rendicontazione della gestione da parte di Consap;
- l'afflusso dei contributi dovuti dagli aderenti nonché le modalità di rimborso degli oneri e i costi sostenuti da Consap per la progettazione, realiz-

zazione e gestione dell'Archivio, esponendo anche il preventivo del primo esercizio di gestione, pari ad euro 2,497 milioni;

- le modalità di versamento dell'eventuale avanzo di esercizio al MEF;
- il trattamento dei dati personali, individuando Consap quale responsabile del trattamento dei dati stessi ai sensi del Dlgs 196/2003;
- la costituzione di un apposito Comitato per la gestione della Convenzione, nonché la nomina dei Responsabili della stessa da parte di MEF e Consap;
- le responsabilità a carico delle parti;
- i termini per l'eventuale recesso o risoluzione della Convenzione.

La Convenzione - efficace per Consap a far data dalla sottoscrizione e, per il MEF, a far data dall'approvazione da parte dei competenti organi di controllo - è stata preventivamente trasmessa al Dipartimento del Tesoro e all'azionista unico per l'informativa di cui all'art. 15.5 dello Statuto di Consap, ricevendo il preventivo benestare.

2.5 - CONVENZIONI CON LE AMMINISTRAZIONI TITOLARI DELLE BANCHE DATI

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha redatto le convenzioni con gli organismi titolari di banche dati (Agenzia delle Entrate, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, INPS e INAIL), nonché i relativi allegati tecnici all'esito di un lungo e complesso lavoro con le Amministrazioni interessate.

Ad oggi tutte le predette Amministrazioni hanno sottoscritto i relativi accordi di collaborazione con il MEF.

Al fine di ulteriormente ottimizzare le funzioni di riscontro, sono in corso di perfezionamento le attività progettuali volte a completare i collegamenti con il Ministero dell'Interno finalizzati a rendere interoperabili tutte le banche dati utili al sistema.

A tal riguardo, stanno proseguendo i lavori per il collegamento alla banca dati dei documenti smarriti e rubati ospitata presso il CED Interforze.

2.6 - CONVENZIONE CON EQUITALIA SUD SPA (ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA)

Nell'ambito dei diversi adempimenti connessi alla gestione dell'Archivio centrale informatizzato "furto di identità" rientra la gestione dei contributi che i soggetti aderenti sono tenuti a versare a Consap, ai sensi dell'art. 30-sexies, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

La platea degli aderenti - individuati dal MEF ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 19 maggio 2014, n. 95, tramite apposite liste - comprende circa 1.600 soggetti, dei quali circa il 30% non ha aderito al Sistema e pagato, nonostante i solleciti di Consap, il contributo "una tantum" entro i termini previsti a livello regolamentare.

La convenzione MEF - Consap (art. 6, comma 1, lett. t) prevede che Consap, nei casi di mancato versamento da parte dei soggetti aderenti, proceda alla riscossione mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in base anche all'art. 5, comma 7 del menzionato D.M. n. 95/2014.

A tal fine, in linea con quanto già praticato da Consap per analoghe attività svolte da altre gestioni separate, è stata predisposta un'apposita Convenzione tra Consap ed Equitalia, con cui si demanda ad Equitalia lo svolgimento di una attività precoattiva, che si sostanzia nell'invio ai soggetti inadempienti di una intimazione al pagamento del contributo, oltre le spese di recupero, ed una successiva, eventuale, attività coattiva, che prevede l'iscrizione a ruolo e la riscossione, ai sensi del citato art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con ulteriore aggravio di spese.

Il sistema di riscossione tramite Equitalia presenta indubbiamente vantaggi in termini di efficacia, efficienza e contenimento dei costi legali.

2.7 - CONVENZIONI CON ADERENTI DIRETTI/INDIRETTI

Gli aderenti diretti debbono convenzionarsi con Consap tramite una procedura che comporta la compilazione di un formulario sottoposto alla preliminare approvazione del MEF.

La convenzione è adottata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2014, n. 95.

La predetta disposizione regolamentare prevede, infatti, che il titolare dell'Archivio debba istituire la lista nominativa degli aderenti diretti (anche sulla base delle richieste di adesione al sistema) e che questi ultimi siano tenuti a stipulare una apposita convenzione con l'ente gestore, sulla base di uno schema-tipo da adottarsi su parere conforme del Garante.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha richiesto, in ordine a detto schema tipo, il preliminare parere del Garante della Privacy, reso favorevolmente con nota prot. n. 2984 del 21/10/2014.

In particolare, la convenzione disciplina i rapporti tra Consap e aderente diretto relativamente alla partecipazione al sistema di prevenzione delle frodi e, segnatamente, alle modalità di accesso dell'aderente all'Archivio centrale informatizzato nonché alle modalità di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche.

Per quanto riguarda le modalità e i termini per l'utilizzo del servizio, l'aderente partecipa al Sistema di Prevenzione delle frodi solo in relazione ai dati personali, pertinenti e non eccedenti, necessari per il perseguimento delle specifiche finalità proprie del settore commerciale di appartenenza.

In tale senso, lo schema di Convenzione individua espressamente i dati che possono essere oggetto di riscontro fra quelli elencati dal Regolamento (relativi ai documenti di identità, alla tessera sanitaria, al codice fiscale, alla partita IVA, ai documenti attestanti il reddito e alle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali) da parte delle diverse categorie di aderenti diretti.

Gli aderenti possono accedere al sistema anche per l'immissione e la consultazione delle informazioni sui rischi di frode e sulle frodi subite. L'apposito modulo informatico che consentirà tali tipologie di accessi è attualmente in corso di implementazione.

Le prescrizioni tecniche per il funzionamento dell'Archivio sono contenute in un apposito manuale operativo pubblicato sul sito del MEF.

Per quanto riguarda gli adempimenti dell'aderente, quest'ultimo, con la Convenzione, si obbliga ad assicurare l'esattezza e la completezza dei dati inseriti nelle richieste di verifica.

Di converso, il gestore, oltre a verificare l'autenticità dei dati contenuti nelle predette richieste, fornisce all'aderente il relativo riscontro, adottando, altresì,

le misure di protezione necessarie alla sicurezza informatica dell'Archivio specificate nel manuale operativo.

E' prevista poi la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze sia sul funzionamento dell'Archivio che sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, anche attraverso verifiche periodiche. A tale riguardo è stata eseguita, in data 13 dicembre 2017 una formale verifica, da parte del MEF presso l'Ente gestore CONSAP S.p.a. volta ad individuare i corretti adempimenti in abito di sicurezza, tenuta del sistema, servizio erogato e rendicontazione.

Di particolare importanza sono le disposizioni sul trattamento dei dati personali effettuato dagli aderenti diretti, che deve essere improntato al rispetto del predetto Codice nonché limitato alle finalità legittimamente perseguibili; la Convenzione prevede, in particolare, che i medesimi aderenti forniscano alle persone fisiche adeguata informativa sul trattamento dei dati forniti, in conformità all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003. La stessa disposizione prevede che Consap, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali nominato dal Ministero dell'economia e delle finanze, tratti i dati secondo le istruzioni di quest'ultimo.

Anche i cd. aderenti indiretti, di cui all'art. 1, lett. b) del D.M. n. 95/2014, sono tenuti a stipulare una analoga Convenzione con l'ente gestore.

3.

**LE ATTIVITÀ PREPARATORIE
E DI START-UP FINO AL
31/12/2014**

3.1 - LA MESSA IN OPERA DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

Nella fase prodromica all'avvio dell'operatività del Sistema sono stati elaborati testi convenzionali e relativi allegati tecnico-informatici: le convenzioni Consap - aderenti, le convenzioni Consap - SIC, le Convenzioni MEF - banche dati istituzionali.

In particolare:

- è stato redatto il “Manuale operativo” previsto dalla norma e pubblicato dal MEF sul proprio sito istituzionale;
- è stato costituito in Consap il servizio “Furto d'identità” e l'help-desk per gli aderenti;
- sono state definite le procedure interne organizzative ed amministrative in coerenza con la normativa di riferimento;
- è stato attivato, in data 16 luglio 2014, il sistema di gestione amministrativa mediante il quale è iniziata la fase di compilazione ed invio dei formulari al MEF;
- è stato avviato, in data 18 novembre 2014, il processo dei convenzionamenti degli aderenti sulla base delle relative liste comunicate dal MEF.

3.2 - LA FASE DI TEST DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

Il 19 gennaio 2015 è stato attivato il Servizio di riscontro SCIPAFI in fase sperimentale su dati reali. Durante questa fase, l'utilizzo del servizio, da parte degli aderenti che hanno concluso l'iter di convenzionamento, è stata consentita a titolo gratuito. La fase sperimentale, la cui scadenza era inizialmente prevista per il 19 febbraio 2015, è stata prorogata fino al 23 febbraio 2015.

Anche nel corso della fase sperimentale, gli aderenti hanno utilizzato il servizio solo per i dati necessari alle finalità del settore di appartenenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy e della Convenzione stipulata con l'Ente Gestore.

Il servizio ha inizialmente consentito la verifica dei dati sulle seguenti banche dati: Agenzia delle Entrate, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, INPS e INAIL.

3.3 - L'AVVIO DELLA PIENA OPERATIVITÀ

Il 24 febbraio 2015 ha preso avvio la piena operatività del Sistema.

Con l'avvio dell'operatività, è iniziata l'attività di assistenza ai soggetti aderenti tramite help-desk, appaltato alla società 3G a seguito di espletamento di apposita gara europea. Stante l'esigenza di un costante monitoraggio tecnico del complesso svolgimento delle attività è stato attivato parallelamente un presidio appropriato in Consap, anche con il supporto del Servizio furto di identità.

Nel primo anno di operatività si sono registrate circa n. 2.000.000 interrogazioni, una parte delle quali (oltre il 20%) è stata effettuata utilizzando il bonus di interrogazioni gratuite descritto al paragrafo 2.3.

4.

Il processo di convenzionamento dei soggetti aderenti

4.1 - IL PROCESSO DI CONVENZIONAMENTO DEGLI ADERENTI DIRETTI

Gli aderenti diretti al Sistema debbono convenzionarsi con Consap tramite una procedura che comporta preliminarmente la compilazione di un formulario che deve essere approvato dal MEF. Dalla partenza del Sistema il MEF ha approvato n. 1.111 formulari di richiesta di adesione presentati da parte degli aderenti, mentre Consap ha approvato n. 1.039 Convenzioni.

Di seguito si riporta la situazione dei formulari al 31 dicembre 2017:

TAVOLA 4.1.1 - FORMULARI APPROVATI AL 31.12.2017 PER CATEGORIA ADERENTI

	a)	b)	b-bis)	b-ter)	c)	c-bis)	d)	TOTALE
DOCUMENTO APPROVATO	909	38	7	32	2	115	8	1.111

Di seguito si riporta la situazione dei convenzionamenti al 31 dicembre 2017:

TAVOLA 4.1.2 - CONVENZIONI APPROVATE AL 31.12.2017 PER CATEGORIA ADERENTE

	a)	b)	b-bis)	b-ter)	c)	c-bis)	d)	TOTALE
DOCUMENTO APPROVATO	889	25	7	0	2	109	7	1.039

4.2 - IL PROCESSO DI CONVENZIONAMENTO DEGLI ADERENTI INDIRETTI

La norma prevede che partecipino al Sistema, oltre ai cd. aderenti diretti, anche i c.d. aderenti indiretti (D.Lgs. 141/2010 art. 30-ter, comma 5, lett. d), previa delega degli aderenti diretti e conseguente convenzionamento con il MEF.

Qui di seguito la tabella per la situazione totale delle deleghe al 31 dicembre 2017:

TAVOLA 4.2 - DELEGHE ATTIVE AL 31.12.2017

	NUMERO DELEGHE CONFERITE
BD BUSINESS DEFENCE S.R.L.	0
GENIO DILIGENCE S.P.A.	1
EXPERIAN ITALIA S.P.A.	178
LENDING SOLUTION S.R.L. UNIPERSONALE	0
CRIF S.P.A.	131
CONSORZIO PER LA TUTELA DEL CREDITO	4
ASSILEA SERVIZI S.U.R.L.	1
TOTALE	315

4.3 - L'INCASSO DEI CONTRIBUTI

Ai sensi dell'art. 30-sexies, comma 2, del Decreto e dell'art. 5, comma 3, lett. a), del Regolamento, l'aderente è assoggettato al pagamento di un contributo pari ad Euro 2.528,67 oltre IVA. L'aderente, il cui valore dell'attivo dello stato patrimoniale è superiore a Euro 5.000.000.000, è assoggettato al pagamento di un contributo pari ad Euro 5.027,35 oltre IVA.

E' ammesso il pagamento dilazionato fino ad un massimo di tre annualità da parte dell'aderente che ne faccia espressa richiesta all'atto del convenzionamento.

5.

Andamento dei riscontri effettuati dai soggetti aderenti

Il sistema di riscontro, come accennato (cfr. par. 2.2) svolge in estrema sintesi le seguenti funzioni:

- consente agli aderenti di inserire i dati oggetto del riscontro - desunti da documenti di riconoscimento e/o di reddito dei loro clienti - e di verificarne la correttezza formale;
- smista alle banche dati gli elementi di competenza da verificare;
- riceve dalle banche dati i risultati semaforici della verifica;
- anonimizza, aggrega e memorizza i risultati per fini statistici;
- restituisce all'aderente i risultati semaforici del riscontro.

Il servizio consente la verifica dei dati sulle seguenti banche dati:


- Agenzia delle Entrate, per le verifiche relative ai codici fiscali, ai dati identificativi, i domicili fiscali, le partite IVA, le tessere sanitarie (fino a febbraio 2016) e le dichiarazioni dei redditi;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le verifiche relative alle patenti di guida;
- INPS, per le verifiche relative alle buste paga di dipendenti pubblici e privati;
- INAIL, per le verifiche relative alle posizioni assicurative dei datori di lavoro di dipendenti pubblici e privati;
- Ragioneria Generale dello Stato, per le verifiche relative alle tessere sanitarie (a partire da marzo 2016);
- CEN di Napoli del Ministero dell'Interno, per le verifiche relative ai passaporti e ai permessi di soggiorno (a partire da settembre 2016).

Attualmente il servizio è disponibile nelle seguenti due modalità:

- Portale Web, raggiungibile all'indirizzo:
<https://scipafi.mef.gov.it/ScipafiWEB>;
eseguibile dall'operatore su postazione P.C., previo accredito al portale SCIPAFI;
- Webservice, raggiungibile all'indirizzo:
<https://scipafi.mef.gov.it/ScipafiRiscontroWS/RichiestaRiscontro>
in modalità *application to application*;

Il grafico seguente mostra il numero di richieste di riscontro, effettuate mensilmente dall'entrata in esercizio del sistema di riscontro, al 31 dicembre 2017.

NUMERO RICHIESTE DI RISCONTRO



Le richieste di riscontro effettuate dagli aderenti nel periodo di riferimento sono state complessivamente circa n. 15.000.000 e sono cresciute gradualmente fino a raggiungere, al 31 dicembre 2017, circa n. 160.000 per settimana.

La categoria di soggetti aderenti che ha effettuato globalmente il maggior numero di richieste di verifica è a) banche ed intermediari finanziari (528 soggetti su 889 aderenti convenzionati hanno effettuato almeno un'interrogazione) con un totale di oltre n. 9.000.000, seguita da b) fornitori di servizi di comunicazione elettronica (11 soggetti su 25 aderenti convenzionati che hanno effettuato almeno un'interrogazione) con un totale di quasi n. 5.000.000 riscontri. Complessivamente la categoria d) gestori di sistemi di informazioni creditizie ha veicolato il 67% delle richieste di verifica, ovvero circa n. 10.000.000 su n. 15.000.000.

5.1 - ATTIVITÀ DEL MEF E DELLE STRUTTURE CONSAP

Con la partenza del sistema di riscontro Consap, in accordo con il MEF, ha attuato, a partire da novembre 2014, diverse iniziative tese a fornire supporto "consulenziale" agli aderenti ai fini dell'adozione del nuovo servizio all'interno dei propri processi aziendali. In particolare sono state effettuate:

- sessioni di presentazione del sistema di riscontro presso l'auditorium Consap con la collaborazione delle associazioni di categoria per illustrare sia il

funzionamento del portale web, sia del servizio in modalità di cooperazione applicativa (cd web service);

- riunioni divulgative ed operative presso le associazioni di categoria, sia a Roma che a Milano, volte a coordinare l'avvio dell'operatività;

- riunioni one-to-one presso Consap con alcuni degli aderenti di maggiori dimensioni, al fine di facilitare il contatto tecnico diretto, sia per le problematiche applicative che per problematiche informatiche;

- riunioni tenute in Consap con il gruppo di lavoro degli utenti "specialistici", con specifiche competenze antifrode, individuati con la collaborazione di ABI e Assofin (Gruppo FIDE);

- incontri ad hoc sia con i SIC che con le associazioni di categoria al fine di approfondire specifiche tematiche sulle evoluzioni del sistema e sull'assistenza ricevuta.

È stato infine predisposto, mediante un'azione di coinvolgimento degli aderenti, un piano di attività di promozione, in continuo aggiornamento con le associazioni di categoria, che:

- ha visto l'attivazione di un gruppo tecnico-operativo antifrode - Gruppo FIDE - Frodi Identitarie, che costituisce un osservatorio permanente sull'evoluzione dei fenomeni fraudolenti legati ai furti di identità, e che, in particolare, ha il compito di fornire impulso alla configurazione del Sistema, avvalendosi di professionalità maturate nel campo specifico dell'anti-frode nonché di svolgere un ruolo propositivo e di problem solving, attingendo dai risultati ricavati dal sistema nonché dalle esigenze reali degli utilizzatori sul campo. Al Gruppo FIDE partecipano gli utenti maggiormente attivi, con i quali si analizzeranno gli ambiti d'uso più importanti per sistema SCIPAFI, i fattori di successo nell'impiego di SCIPAFI in ottica antifrode e gli spazi di possibile miglioramento;

- prevede l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento e di promozione della platea più ampia degli aderenti, con il concorso delle associazioni di categoria e con gli utenti maggiormente attivi nello svolgimento del ruolo di testimonial.

A tali iniziative si aggiungono quelle in corso del MEF con il Ministero dell'Interno, volte a completare l'insieme delle banche dati collegate con il sistema di riscontro in modo da aumentarne l'efficacia nella prevenzione del furto d'identità. In tale contesto, per quanto riguarda la verifica dei documenti di riconoscimento nella banca dati dei documenti smarriti o rubati, il MEF e la Consap stanno collaborando con il Ministero dell'Interno per definire la soluzione tecnico-amministrativa che si prevede permetterà di effettuare tale nuova verifica.

Per quanto riguarda la verifica delle carte d'identità - la cui fattibilità è legata al completamento del progetto ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) in corso presso il Ministero dell'Interno - si attiverà prossimamente il tavolo tecnico per la definizione della soluzione da approntare.

5.2 - ASSISTENZA AGLI ADERENTI

Il Sistema di Prevenzione del “furto d'identità” ha come componente operativa fondamentale il software SCIPAFI. Questo software è destinato ad essere usato a regime da parecchie migliaia di utenze in quanto ciascun aderente può creare in autonomia le utenze necessarie per la propria organizzazione: al 31 dicembre 2017 le singole utenze registrate ed abilitate ad effettuare riscontri erano 6.875. Per far funzionare questa complessa realtà è attivo dal gennaio 2015, come previsto dall'art.6 comma 1, lettera k della Convenzione, un help desk Consap al servizio degli aderenti. Questo help desk è raggiungibile dagli utenti sia telefonicamente che per posta elettronica e opera tutti i giorni dalle 8.00 alle 23.00, festivi inclusi. L'help desk opera a più livelli:

- il primo livello (contact center) è gestito tramite una società esterna aggiudicatrice di apposita gara; questo è il primo punto di contatto degli utenti, che attualmente smaltisce in tempo reale oltre l'80% delle richieste;

- il secondo livello specialistico, gestito direttamente da personale Consap, riceve le richieste più complesse dal primo livello ed è articolato su due uffici: uno competente per le problematiche amministrative, l'altro per le problematiche informatiche.

Dall'attivazione del servizio di assistenza al 31 dicembre 2017 sono pervenute complessivamente circa n. 9.000 richieste di assistenza. Il seguente prospetto mostra il numero complessivo (n. 2.865) di richieste di assistenza pervenute all'help desk solo nel 2017, suddivise fra richieste gestite direttamente dal 1° livello (n. 2.350, pari all'82%) e richieste scalate al 2° livello (n. 515, pari al 18% del totale).


TAVOLA 5.2 - RICHIESTE DI ASSISTENZA AL 31.12.2017

	ASSISTENZA I LIVELLO			ASSISTENZA II LIVELLO		
	APERTO	CHIUSO	TOT.	APERTO	CHIUSO	TOT.
I SEM. 2017		1.152	1.152		260	260
II SEM. 2017		1.198	1.198	3	252	255
TOTALE			2.350			515

Il tempo medio di risoluzione delle richieste di assistenza gestite al primo livello è pari a circa 1 giorno lavorativo, mentre per le richieste gestite dal secondo livello il tempo medio di risoluzione è pari a 6 giorni lavorativi^a. Complessivamente il tempo medio di risoluzione è di circa 2 giorni lavorativi.

Il seguente prospetto mostra la ripartizione per materia trattata delle richieste di assistenza pervenute nel 2017:

RICHIESTE DI ASSISTENZA PER TIPOLOGIA



^a Per le richieste di assistenza gestite dal secondo livello gli uffici preposti Consap hanno la necessità di inoltrare a loro volta la richiesta alle banche dati o alle società esterne di manutenzione del software per problemi di loro competenza; questi sono i casi che richiedono normalmente tempi di evasione più lunghi.

Le richieste più frequenti sono state relative a chiarimenti sugli esiti restituiti dal sistema di riscontro (39%, per un totale di n. 1.128) e ad altri aspetti amministrativi (15%, per un totale di n. 420 richieste, di cui il 25% relativo a modifiche dei dati societari).

6.

Sintesi dati economici

Si fornisce nel seguito una sintesi della situazione economico/patrimoniale della gestione in oggetto. I dati esposti sono relativi agli esercizi rendicontati da Consap alla data del 31/12/2017 e riportati in maggiore dettaglio nei documenti di rendiconto prodotti dalla stessa nell'ambito della Convenzione con il MEF.

6.1 - PRIMO ESERCIZIO

Il primo esercizio, comprendente le attività progettuali iniziate nel 2011 e concluse il 31 dicembre 2014, ha registrato entrate per € 1,0 mln ed uscite per € 4,1 mln chiudendo, pertanto, con un disavanzo di periodo di 3,1 mln.

Tale disavanzo è da considerarsi fisiologico in quanto il rendiconto del primo esercizio comprendeva sia i costi di gestione sostenuti nell'arco temporale di circa 18 mesi - dalla data di stipula della Convenzione fra MEF e Consap (18 luglio 2013) al dicembre 2014 - sia quelli precedentemente sostenuti a partire dal 2011 per la progettazione e la realizzazione dell'Archivio; il disavanzo teneva inoltre cautelativamente conto, come previsto dalla Convenzione con il MEF, dell'accantonamento per i costi di gestione previsti per il successivo anno 2015 (circa € 1,5 mln).

Le entrate erano rappresentate esclusivamente dai contributi versati dagli aderenti per l'adesione al Sistema entro il 31 dicembre 2014, in quanto l'operatività del sistema di riscontro iniziò nel gennaio 2015.

6.2 - SECONDO ESERCIZIO

Il secondo esercizio, relativo all'anno 2015, ha registrato entrate per € 1,8 mln ed uscite per € 1,9 mln chiudendo, pertanto, con un disavanzo di periodo di 0,1 mln.

Le entrate erano costituite sostanzialmente dai contributi versati dagli aderenti, in particolare, si riferivano, per € 1,6 mln, ai contributi dovuti per adesione e, per € 0,2 mln, a quelli versati per il servizio di consultazione dell'Archivio. Le entrate in rendiconto non comprendevano i contributi dovuti dagli aderenti per la consultazione dell'Archivio relativa al quarto trimestre 2015, pari a € 0,3 mln, fatturati ed incassati nel 2016.

Le uscite erano costituite prevalentemente dalle spese di gestione di competenza dell'esercizio per € 1,4 mln e dall'IVA indetraibile su quelle fatturate nel 2015 per 0,4 mln.

6.3 - TERZO ESERCIZIO

Il terzo esercizio, relativo all'anno 2016, ha registrato entrate per € 1,4 mln e uscite per € 2,0 mln, chiudendo pertanto con un disavanzo di periodo di € 0,6 mln. Il disavanzo è ascrivibile sostanzialmente all'adeguamento del Fondo rischi a copertura degli oneri di gestione previsti per l'esercizio 2017 (incrementato di € 0,3 mln), nonché al pagamento dell'IVA sulle spese di gestione fatturate nell'esercizio.

Le entrate erano relative per € 0,2 mln ai contributi versati dagli aderenti per l'adesione e, per € 1,2 mln, ai contributi versati dagli aderenti per l'uso del servizio di consultazione dell'Archivio. Le entrate dell'esercizio non comprendevano i contributi per adesione e per la consultazione dell'Archivio relativi al quarto trimestre 2016 (€ 0,5 mln), fatturati e incassati nel 2017.

Le uscite erano costituite prevalentemente dalle spese di gestione nel 2016 pari a € 1,5 mln, dall'IVA indetraibile per € 0,2 mln nonché, come detto, dall'incremento dell'accantonamento Fondo rischi per € 0,3 mln.

7.

Le funzioni del gruppo di lavoro

Il Dlgs. n.141/2010 prevede la costituzione, nell'ambito del Sistema di Prevenzione furto di identità, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un apposito Gruppo di Lavoro con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento.

Il Gruppo di Lavoro rappresenta uno dei due elementi essenziali, insieme con l'Archivio, su cui si basa il sistema ed ha lo scopo di migliorare l'azione di prevenzione delle frodi, a livello nazionale, nei settori richiamati dalle disposizioni normative.

Il Gruppo di Lavoro è composto da due rappresentanti (un titolare e un supplente) designati rispettivamente da:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Ministero dell'Interno
- Ministero della Giustizia
- Ministero dello Sviluppo Economico
- Banca d'Italia
- Guardia di Finanza

La segreteria del Gruppo di Lavoro è assicurata da Consap.

I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e durano in carica un triennio. Per la partecipazione all'attività del Gruppo di Lavoro non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Il Gruppo di Lavoro, che, ai sensi del D.M. n.95/2014, può riunirsi quattro volte l'anno, è presieduto dal componente del gruppo designato dal Ministero dell'economia e delle finanze che organizza le sedute e, in considerazione delle tematiche trattate, può integrare la composizione con:

- rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali;
- esperti delle Forze di Polizia, designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno.

Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti può richiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltato dal Gruppo di Lavoro.

In generale, il Gruppo di Lavoro è chiamato a:

- svolgere funzioni di coordinamento a livello generale, anche dando impulso al completamento dei collegamenti con Banche Dati ancora non disponibili;

- assicurare un più forte raccordo con i rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti aderenti anche integrandoli permanentemente, se ritenuto, fra i membri del Gruppo;
- esprimere il proprio parere su ogni questione rilevante.

Più nel dettaglio, il Gruppo di Lavoro è tenuto a:

- predisporre la relazione sulla base della quale il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno;
- svolgere in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze funzioni di predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici sul fenomeno delle frodi, finalizzate al potenziamento dell'azione preventiva. Tale potenziamento passa altresì attraverso specifiche attività d'informazione e conoscenza del fenomeno, anche mediante l'ausilio di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- esprimere il parere necessario alla individuazione, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di ogni altra categoria di soggetti cui è consentita la partecipazione al Sistema di Prevenzione;
- esprimere il parere necessario alla individuazione, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità del Sistema antifrode;
- esprimere il parere necessario, ove del caso, alla rideterminazione, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, della misura delle componenti del contributo dovuto dai soggetti aderenti;
- ascoltare il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti su richiesta dello stesso CNCU.

Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 marzo 2017, è stato costituito il predetto Gruppo di Lavoro, insediatosi con il kick-off meeting del 4 luglio 2017.

8.

**Il completamento delle
attività previste a
normativa vigente**

8.1 - APPONTAMENTO DEL MODULO INFORMATICO DI SEGNALAZIONE DELLE FRODI SUBITE O TENTATE

È in corso di predisposizione l'apposito "modulo informatico di allerta" deputato a memorizzare le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi e delle assicurazioni, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal MEF agli aderenti.

8.2 - ISTITUZIONE DEL CALL CENTER PER IL CITTADINO

Nell'ambito del Sistema di Prevenzione, è prevista la istituzione, presso l'ente gestore, di un servizio gratuito, telefonico e telematico, che consenta di ricevere segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.

Il servizio sarà attivato parallelamente all'avvio della operatività del modulo informatico di allerta.

8.3 - VERIFICHE E CONTROLLI

Come previsto dal regolamento e dalle Convenzioni il MEF procederà con l'effettuazione a campione, nell'arco dell'anno 2018, di verifiche e controlli nei confronti degli aderenti diretti, degli aderenti indiretti (SIC e Società che erogano servizi assimilabili alla prevenzione delle frodi) al fine di verificare che tutti gli adempimenti a carico dei soggetti menzionati, limitatamente alle attività derivanti dalla partecipazione al sistema SCIPAFI, siano conformi alle prescrizioni contenute nel dettato normativo e alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

9.

L'ampliamento del sistema

9.1 - CENTRALIZZAZIONE E TRASFERIMENTO DELLA INFRASTRUTTURA DA MEF A CONSAP

Attualmente il frazionamento organizzativo del sistema comporta un utilizzo delle risorse disponibili non sempre ottimale e presenta difficoltà nel monitorare e garantire livelli di servizio adeguati.

In relazione a ciò, il MEF ha valutato l'opportunità di accentrarne la gestione prevedendo la realizzazione in Consap di una piattaforma tecnologica integrata, se del caso con il supporto di altra società a capitale interamente pubblico per le specifiche e necessarie funzioni di disaster recovery e business continuity, al fine di razionalizzare l'organizzazione del Sistema stesso e ridurre i connessi costi.

A tal riguardo, è in corso un'analisi volta a individuare le caratteristiche tecniche e le dimensioni economiche (a loro volta dipendenti da scelte tecnologiche, di dimensionamento e di livello di servizio atteso) relative al nuovo impianto tecnologico, articolato su due siti fisicamente distinti ma fra loro collegati, destinato ad ospitare il sistema di riscontro SCIPAFI.

Il progetto prevede l'adozione di approcci e tecnologie scalabili, di mercato e totalmente ridondate. La previsione di due siti di elaborazione distinti ma cooperanti è concepita in modo da potere attuare strategie efficaci di disaster recovery e di business continuity. Nel progetto si sta adottando, inoltre, un approccio integrato alla sicurezza nei suoi diversi aspetti organizzativi, applicativi, infrastrutturali e logistici.

9.2 - MODIFICHE AL DLGS N. 141/2010 ED AL REGOLAMENTO ATTUATIVO

Ai fini della definizione della predetta operazione di centralizzazione nonché di una più puntuale disciplina delle modalità di accesso all'Archivio da parte dei soggetti aderenti non originariamente previsti dalla norma istitutiva, sono al vaglio una serie di interventi che potrebbero richiedere alcune modifiche all'attuale assetto normativo-convenzionale.

9.3 - L'ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE MEF - CONSAP

Nelle more delle modifiche di cui trattasi, si è provveduto a redigere un atto integrativo che consentirà a Consap di porre in essere ogni iniziativa utile al raggiungimento della centralizzazione, fatta esclusione della aggiudicazione delle previste procedure di evidenza pubblica.

L'atto integrativo consentirà di ottenere possibili risparmi derivanti dal prospettato processo di razionalizzazione del Sistema.

9.4 - LE PROSPETTIVE FUTURE: L'INTEGRAZIONE CON IL PROGETTO SPID

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014, che disciplina il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID), ha previsto, ai fini della attribuzione della identità digitale, che i gestori della identità digitale verifichino i dati contenuti nei documenti esibiti dagli utenti che la richiedono.

A tal fine, lo stesso decreto stabilisce che, nell'ambito delle attività demandate ad AgID per l'attuazione dello SPID, AgID possa stipulare apposite convenzioni con soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità, tra cui rientra il MEF, in qualità di Titolare dell'Archivio su cui è basato il Sistema di Prevenzione Furto di Identità.

A integrazione del perimetro normativo di riferimento, è successivamente intervenuto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 che, introducendo modifiche all'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, ha esteso l'utilizzo del Sistema di Prevenzione Furto di Identità anche a supporto del controllo delle identità e per la prevenzione del furto di identità in settori diversi da quelli relativi al credito al consumo, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.

Con lo stesso decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono stati anche espressamente inseriti, fra i soggetti aderenti, i gestori dell'identità digitale.

Sulla normativa che precede è stato acquisito il necessario parere del Garante Privacy, che non ha ravvisato motivi ostativi.

In linea con le menzionate disposizioni legislative, è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione fra Amministrazioni, che recepisce quanto concordato, in materia, fra il MEF e l'AgID, per regolamentare l'utilizzo del Sistema di Prevenzione

Furto di Identità da parte dei gestori della identità digitale, limitatamente ad una fase di sperimentazione del servizio di riscontro.

In particolare, l'Accordo disciplina le modalità di accesso all'Archivio centrale informatizzato in fase di test per i gestori della identità digitale e i gestori degli attributi qualificati, previa approvazione da parte di AgID di appositi formulari di pre-adesione degli stessi gestori (da sottoporre al preventivo vaglio del Garante Privacy), consentendo di effettuare fino alla concorrenza massima di n. 100.000 richieste di verifica di dati identificativi, con riscontri erogati secondo le modalità standard attualmente disponibili, per una durata massima della sperimentazione pari a trenta giorni. Da tale fase di test non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica, del MEF e di Consap.

10.

Prospettive future

In conclusione della Relazione si può senza dubbio affermare che tramite tale Sistema il Ministero dell'economia e delle finanze ha inteso offrire, principalmente al comparto bancario e finanziario, un importante e innovativo strumento atto alla prevenzione e contrasto delle frodi identitarie che potrà significativamente migliorare, in particolare a seguito della realizzazione del modulo per le segnalazioni dei tentativi di frode e delle frodi subite, la performance degli operatori interessati, da cui si registra un pressoché unanime apprezzamento per la efficacia ed efficienza dell'Archivio.

È dato prevedere che, nell'immediato futuro, il Sistema sarà oggetto di rilevanti cambiamenti tali da incidere significativamente sulle prospettive evolutive dell'Archivio, alla luce anche del citato D.lgs. n. 90/2017 che, recependo la Direttiva UE 2015/849 in materia di antiriciclaggio, ha reso possibile l'accesso al Sistema da parte di una pletora di nuovi aderenti. Il numero complessivo di tali soggetti, ricompresi fra quelli previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007, può essere stimato in circa n. 500.000, fra cui altri operatori finanziari che non rientrano fra gli originari utilizzatori del Sistema, nonché professionisti, prestatori di servizi di gioco etc.



182270014900